

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe I

Modulo 3

Unità didattica 5

L'impresa sotto il profilo giuridico

Prof. Antonio Maria Berardi

DISCIPLINA DELL'IMPRENDITORE

Il nostro ordinamento giuridico individua nell'imprenditore il soggetto giuridico artefice e protagonista dell'intero sistema economico. Il libro V del codice civile, sotto il titolo *"del Lavoro"* è in gran parte dedicato alla disciplina dell'imprenditore, come soggetto giuridico individuale o collettivo, ma si può addirittura affermare che l'intero diritto commerciale sia costituito dalla disciplina di rapporti giuridici che fanno capo ad un imprenditore. La nozione ci è data dall'art. 2082 c.c. secondo il quale: *"E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*. Tale nozione ci consente di individuare nella professionalità, nella organizzazione e nell'esercizio dell'attività economica gli elementi essenziali che caratterizzano ed individuano la figura stessa dell'imprenditore.

PROFESSIONALITA'

Per lo svolgimento dell'attività di imprenditore il legislatore non richiede il possesso di alcuno specifico requisito in termini di conoscenze, abilità o competenze. L'espressione professionalità utilizzata nell'art. 2082 c.c. deve essere intesa semplicemente come sinonimo di abitudine. Non è imprenditore chi occasionalmente svolge un'attività economica. L'attività economica deve essere quindi svolta abitualmente. Abitudine non significa poi esclusività (l'imprenditore può svolgere infatti più di un'attività) né significa continuità nel tempo (è imprenditore anche chi svolge attività economiche che hanno carattere stagionale).

ORGANIZZAZIONE

L'Economia Politica ci insegna che l'attività dell'imprenditore consiste nell'organizzazione dei fattori della produzione: capitale, terra e lavoro. Egli deve avere a sua disposizione un complesso di mezzi per esercitare l'impresa come ad esempio: denaro, locali commerciali, materie prime, macchinari, utensili; egli inoltre deve avvalersi della collaborazione di lavoratori dipendenti. Dal raffronto con l'art. 2083 c.c. che dispone che si considera "piccolo imprenditore" chi esercita l'attività economica avvalendosi "prevalentemente del lavoro proprio e dei propri familiari" si desume che l'imprenditore debba necessariamente organizzare l'attività economica con il lavoro dei propri dipendenti. Ciò pone delle particolari responsabilità e carico dell'imprenditore. Se è vero infatti che l'art. 2086 c.c. dispone che "l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori" è altresì vero che ai sensi dell'art. 2087 c.c. "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA

L'attività economica deve consistere nella produzione di beni, nello scambio di beni o nella produzione di servizi. Essa deve essere sempre rivolta al mercato, non è infatti considerato imprenditore chi produce per l'auto consumo. Il fine di lucro non è espressamente richiesto, come avviene invece per la costituzione delle società (art. 2247 c.c.), ma i costi della produzione devono almeno essere coperti dai ricavi. Ciò che infatti caratterizza in modo specialissimo la figura dell'imprenditore è l'assunzione per il rischio di impresa. L'imprenditore che accumula debiti fino a venire a trovarsi in una condizione di dissesto viene sanzionato con il fallimento. Infatti il dissesto dell'imprenditore non tempestivamente arginato può espandersi in tutto il suo mercato di riferimento, arrecando danni ingentissimi ai dipendenti, fornitori, collaboratori autonomi, alle banche e compagnie di assicurazione ed agli stessi clienti, provocando la crisi dell'intero sistema.


```
graph TD; A[CARATTERI ESSENZIALI DELL'IMPREDITORE] --- B[PROFESSIONALITA']; A --- C[ORGANIZZAZIONE]; A --- D[ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA];
```

CARATTERI ESSENZIALI
DELL'IMPREDITORE

PROFESSIONALITA'

ORGANIZZAZIONE

ESERCIZIO DI
UN'ATTIVITA'
ECONOMICA



DISTINZIONE SECONDO IL CRITERIO QUANTITATIVO

Art. 2082. Imprenditore.

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2083. Piccoli imprenditori.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

DISTINZIONE SECONDO IL CRITERIO QUALITATIVO

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti...

Art. 2135 . Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse....

Il concetto di imprenditore disciplinato dall'art. 2082 c.c. comprende una ampia varietà di attività produttive organizzate che possono manifestarsi in concreto in una pluralità di modi.

È quindi opportuno procedere con una classificazione per meglio orientarsi tra le diverse attività possibili.

I criteri di distinzione possibili sono numerosi, i più importanti possono essere considerati quello quantitativo, secondo il quale distinguiamo l'imprenditore dal piccolo imprenditore, quello qualitativo secondo il quale distinguiamo l'imprenditore commerciale dall'imprenditore agricolo, quello personale secondo il quale distinguiamo l'imprenditore individuale dall'imprenditore collettivo (società) e quello della natura giuridica secondo il quale distinguiamo l'imprenditore privato dall'imprenditore pubblico.

Chiaramente i criteri proposti non esauriscono l'ampia gamma di tutti quelli possibili.

Ciò che è importante comprendere, però, è che nello studio del diritto le classificazioni si propongono non per il gusto di distinguere, ma si propongono soltanto quando a differenti specie corrispondono differenti discipline giuridiche.

Per esempio mentre lo studio dell'Economia Politica ci porta a distinguere una grande impresa, una media impresa ed una piccola impresa, in diritto parliamo esclusivamente del *piccolo imprenditore* e dell'*imprenditore*, per così dire, normale perché l'art. 2082 c.c. e l'art. 2083 c.c. ci consentono soltanto questa distinzione, non è infatti dato di individuare una norma che disciplini, ad esempio, un medio imprenditore.

Allo stesso modo industriali, commercianti, banchieri, assicuratori, trasportatori, spedizionieri, agenti di commercio, mediatori, albergatori, ristoratori, che svolgono attività profondamente diverse l'una dall'altra, non vengono distinti dalla norma, che anzi li accomuna sotto l'unica specie di *imprenditore commerciale*, secondo le disposizioni dell'art. 2195 così come coltivatori diretti ed allevatori, che pure svolgono attività profondamente diverse vengono accomunati sotto l'unica specie dell'*imprenditore agricolo*, secondo le disposizioni dell'art. 2135 c.c.

Ma la distinzione tra *piccolo imprenditore* ed *imprenditore* per un verso e quella tra *imprenditore commerciale* ed *imprenditore agricolo* per altro verso viene operata dal legislatore non, come si è detto, per il gusto di distinguere, ma per assoggettare le diverse categorie a differenti discipline.

La differente disciplina consiste poi nel fatto che il *piccolo imprenditore* e l'*imprenditore agricolo* non sono assoggettati allo "Statuto dell'*imprenditore commerciale*".

**Art. 2195.
Imprenditori soggetti a registrazione.**

E' imprenditore commerciale chi esercita:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

**Art. 2135.
Imprenditore agricolo**

E' imprenditore agricolo chi esercita:

1) un'attività diretta alla coltivazione dei fondi;

2) un'attività diretta alla silvicoltura

3) un'attività diretta all'allevamento del bestiame;

4) altre attività connesse con le precedenti.

STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Come si è detto per diventare imprenditore non è richiesto il possesso di alcun requisito particolare in termini di conoscenze, abilità o competenze, ma è invece necessario possedere la capacità di agire, essendo connaturato all'esercizio dell'impresa lo svolgimento di attività negoziali. Il minore, l'interdetto sia giudiziale che legale e l'inabilitato non possono quindi iniziare un'attività di impresa. Essi però, previo parere del giudice tutelare, possono essere autorizzati dal Tribunale a continuarla, qualora la ricevano in eredità o in donazione, i minori e gli interdetti attraverso i propri rappresentanti, genitori o tutori, e gli inabilitati con l'assistenza del proprio curatore. I minori emancipati possono essere autorizzati dal Tribunale non solo a continuare un'impresa, ricevuta in eredità o in donazione, ma anche ad iniziarla.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore commerciale ha l'obbligo di iscriversi nella sezione ordinaria del Pubblico Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato istituite in ciascuna provincia. Nel registro vanno indicati il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza dell'imprenditore, la ditta, l'oggetto dell'impresa, la sede, il cognome ed il nome degli eventuali rappresentanti dell'imprenditore. Per l'imprenditore individuale l'iscrizione svolge la funzione di "pubblicità dichiarativa" creando la presunzione di conoscenza a carico dei terzi dei fatti iscritti nel registro e rendendo non opponibili ai terzi i fatti non iscritti. Per le società di capitali l'iscrizione ha invece funzione costitutiva essendo indispensabile per l'acquisto della personalità giuridica. Esistono inoltre tre sezioni speciali del Pubblico Registro, ove si iscrivono tra l'altro gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, gli artigiani e le società semplici. L'iscrizione in queste sezioni non ha funzione dichiarativa, ma di semplice pubblicità notizia.

OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Nel libro giornale quotidianamente e cronologicamente l'imprenditore deve annotare tutte le operazioni attive e passive inerenti la vita dell'impresa. Il libro degli inventari, che si compila invece solamente all'inizio dell'attività e, successivamente, una volta l'anno, indica le attività e le passività relative all'esercizio dell'impresa e quelle personali dell'imprenditore estranee all'impresa e si deve chiudere con il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite. A fini civilistici l'imprenditore ha l'obbligo di tenere tutte le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Altre scritture contabili sono richieste a fini fiscali (Es. registro IVA).

Per la gestione del rapporto con i collaboratori dipendenti l'imprenditore commerciale deve inoltre tenere il libro unico del lavoro ed il libro degli infortuni.

ASSOGGETTAMENTO AL FALLIMENTO IN CASO DI INSOLVENZA

L'imprenditore che venga a trovarsi in stato di insolvenza è assoggettato al fallimento o ad una delle altre procedure concorsuali previste dalla legge. In relazione al principio dell'assunzione del rischio il fallimento va considerato come una naturale conseguenza della situazione di dissesto in cui venisse a trovarsi l'impresa.

Oltre al fallimento il nostro ordinamento prevede: il "concordato Preventivo", procedura che su richiesta dello stesso imprenditore insolvente consente di evitare gli effetti gravosi del fallimento; La liquidazione coatta amministrativa per le banche, le imprese di assicurazione, i consorzi di cooperative, gli istituti delle case popolari; L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per il risanamento di imprese con più di duecento dipendenti in dissesto, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e non disperdere gli ingenti capitali investiti.

STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

CAPACITA' DI AGIRE

OBBLIGO DI
ISCRIZIONE NEL
PUBBLICO REGISTRO
DELLE IMPRESE

OBBLIGO DI TENUTA
DELLE SCRITTURE
CONTABILI

ASSOGGETTAMENTO
AL FALLIMENTO IN
CASO DI INSOLVENZA



DISTINZIONE TRA IMPRENDITORE, IMPRESA E AZIENDA

Nel linguaggio comune i termini imprenditore, impresa e azienda vengono usati come se fossero dei sinonimi, cioè parole con lo stesso significato.

Da un punto di vista giuridico essi hanno invece un significato diverso, pur riferendosi a differenti aspetti di un medesimo fenomeno:

- **IMPREDITORE:** Secondo le disposizioni dell'art. 2082 del codice civile l'imprenditore è il soggetto che *"esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*.
- **AZIENDA:** Secondo le disposizioni dell'art. 2555 c.c. l'azienda *"è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*.
- **IMPRESA:** Non esiste una definizione normativa di impresa, ma dalla interpretazione sistematica e comparata degli artt. 2082 e 2555 c.c. si desume inequivocabilmente che l'impresa è *"l'attività svolta dall'imprenditore"*.

La distinzione consiste quindi nel fatto che:

L'imprenditore è un soggetto.

L'azienda è un complesso di beni.

L'impresa è un'attività.

SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPREDITORE

DITTA

INSEGNA

MARCHIO

CARATTERI

NOVITA'

VERITA'

ORIGINALITA'

LICEITA'

SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPREDITORE

Tra i beni immateriali che costituiscono l'azienda assumono particolare importanza i segni distintivi dell'imprenditore che sono la ditta, l'insegna ed il marchio:

DITTA La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività ed è quindi il segno distintivo che individua l'impresa (artt. 2563 - 2567).

La ditta comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, (Es. Ditta Mario Rossi).

Il segno distintivo delle società di persone è la ragione sociale. La ragione sociale è costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (Es. Mario Rossi & C. s.n.c.).

Il segno distintivo delle società di capitali è la denominazione sociale. La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere l'indicazione del rapporto sociale (R; & R. S.p.a.).

INSEGNA L'insegna è il segno distintivo che individua i locali in cui si svolge l'attività economica (art. 2568 c.c.).

MARCHIO Il marchio è il segno distintivo che individua i prodotti dell'imprenditore (artt. 2569 - 2574).



I segni distintivi dell'imprenditore devono possedere i caratteri della novità, della verità, della originalità e della liceità.

Novità – L'imprenditore non può adottare segni distintivi già in uso da altri.

Verità – I segni distintivi non devono ingannare il pubblico e devono quindi consentire la esatta individuazione dell'imprenditore che li utilizza.

Originalità – I segni distintivi devono consentire di distinguere l'impresa cui ineriscono dalle altre, non risponderebbe quindi a tale requisito l'impiego di espressioni troppo generiche (Es.: la generica espressione "ristorante" non consente di individuare chi è il ristoratore).

Liceità – I segni distintivi non devono essere contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.



Diapositiva n. 1 - Modulo 3 - U.D. 5 - L'impresa da un punto di vista giuridico

Diapositiva n. 2 - Disciplina dell'imprenditore

Diapositiva n. 3 - Caratteri dell'imprenditore

Diapositiva n. 4 - Criteri di classificazione dell'imprenditore

Diapositiva n. 5 - Approfondimento dei criteri di classificazione

Diapositiva n. 6 - L'imprenditore commerciale e agricolo

Diapositiva n. 7 - Disciplina dello Statuto dell'imprenditore commerciale

Diapositiva n. 8 - Statuto dell'imprenditore commerciale

Diapositiva n. 9 - Distinzione tra imprenditore, impresa e azienda

Diapositiva n.10 - I segni distintivi dell'imprenditore

Diapositiva n.11 - Approfondimento: I segni distintivi dell'imprenditore

Diapositiva n. 12 - Indice Mod. 3 U.D.5